

Regolamento della CIIM

*(approvato dall'U.P. dell'UMI il 17/05/1975
e dalla C.S. dell'UMI il 06/07/1975)
(come modificato dall'U.P. dell'UMI del 16/05/2003)*

ART. 1

A continuazione dell'opera fin qui svolta dalla Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica (CIIM) è istituita, in seno all'UMI, una Commissione permanente, denominata ancora "Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica" (CIIM), avente come fine quello di esaminare i problemi riguardanti l'insegnamento matematico in Italia, a tutti i livelli, avuto anche riguardo agli studi e alle esperienze fatte in altri Paesi, e proporre le soluzioni agli Organi competenti.

ART. 2

La CIIM è costituita di 6 membri, designati dalla Commissione Scientifica dell'UMI, tra gli esperti nei campi dell'insegnamento della matematica; fanno inoltre parte della CIIM, in qualità di osservatori, altri 3 membri cooptati della CIIM, uno dei quali in rappresentanza del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ed altri due, tenuto conto delle realtà operanti nel settore dell'istruzione matematica.

ART. 3

I 6 membri designati dalla Commissione Scientifica dell'UMI restano in carica tre anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario. A colmare le vacanze che venissero a verificarsi tra i 6 membri designati dalla Commissione Scientifica dell'UMI provvede la stessa Commissione Scientifica dell'UMI e fino al termine del mandato dell'intera Commissione.

ART. 4

Al finanziamento necessario allo svolgimento delle attività della CIIM concorre l'UMI nei limiti degli stanziamenti previsti dal suo bilancio preventivo.

La CIIM redigerà ogni anno un rendiconto dell'attività svolta e delle spese fatte e un preventivo scientifico finanziario per l'anno seguente, da presentare all'Ufficio di Presidenza dell'UMI e da inserire nei bilanci dell'UMI.